

**A TUTTI I CLIENTI**

LORO INDIRIZZI

Bergamo, 18 dicembre 2021

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 26/2021**

**Oggetto: Operazioni con soggetti non residenti e novità  
dichiarazioni d'intento**

**OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI**

Dall'01.01.2022, termine che diventa obbligatorio dal 01.07.2022, i dati delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando lo strumento ormai a tutti conosciuto di fatturazione elettronica "Sdi" ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (fatturazione elettronica facoltativa) oppure per gli Stati che già sono allineati alla fatturazione elettronica.

Ne consegue che dal **1° gennaio 2022** le operazioni di cessione e acquisto di beni e di prestazione di servizi, verso e da soggetti esteri, sarà necessario trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato aggiornato \*.Xml e inviando i file al Sistema di interscambio "Sdi" secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche che di seguito esaminiamo in dettaglio.

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione della fattura elettronica è effettuata entro il "quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

**CODICI DA UTILIZZARE**

**TD17** Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero

- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/72.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

### **TD17 – servizi ricevuti da fornitori UE o extra UE - Descrizione**

#### **dell'operazione:**

il cedente/prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente residente indicando l'imponibile ma non la relativa imposta, l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Se il cedente/prestatore non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdi il cessionario/committente residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al Sdi.

Il codice TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto estero ricevute da un soggetto passivo italiano.

#### *Compilazione XML:*

<**CedentePrestatore**>: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso;

<**CessionarioCommittente**>: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura;

<**Data**> della sezione "Dati Generali": - la data di **ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE; - la data di **effettuazione** dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

<**DatiFattureCollegate**>: gli estremi della fattura di riferimento e, a

questo fine, l'Id Sdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile;

<Numero> consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

**TD18 – acquisti intra UE di beni - Descrizione dell'operazione:**

Il cedente/prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta, l'imposta è assolta dal cessionario.

Se il cedente/prestatore non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdi il cessionario/committente deve ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

*Compilazione XML:*

<CedentePrestatore>: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso;

<CessionarioCommittente>: dati del C/C che effettua l'integrazione;

<Data> della sezione "Dati Generali": la data di **ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero);

<DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile;

<Numero> consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

**TD19 – acquisti di beni da fornitori UE/extra UE ex art. 17 c. 2:**

Il cedente/prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia

(non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta, l'imposta è assolta dal cessionario.

Se il cedente/prestatore non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdi, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il cessionario/committente deve predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al Sdi.

Il tipo documento TD19 si utilizza anche per:

- nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dallo Stato della **Città del Vaticano** o dalla Repubblica di **San Marino** (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).

- in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un **deposito IVA** (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

- per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni **situati all'estero** (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

*Compilazione XML:*

<**CedentePrestatore**>: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso;

<**CessionarioCommittente**>: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura;

<**Data**> della sezione "Dati Generali": - la data di **ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE; - la data di **effettuazione** dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa

all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;

<**DatiFattureCollegate**>: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile;

<**Numero**> consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

**In estrema sintesi:**

FASE	ADEMPIMENTI
Ricezione del documento	La fattura del fornitore estero (UE o extra UE) sarà ricevuta con le modalità ordinarie (es. tramite posta, e-mail o flusso dati)
Generazione della autofattura	Autofattura con codice <b>TD17, TD18 o TD19</b> che riporta i seguenti dati: - <b>CEDENTE/PRESTATORE</b> : il <b>fornitore</b> estero, - <b>CESSIONARIO/COMMITTENTE</b> : il <b>cliente</b> italiano, - <b>DATA DEL DOCUMENTO</b> : data di <b>ricezione</b> per le fatture UE e di <b>effettuazione</b> per le fatture extra UE (si può presumere che il momento di effettuazione/ultimazione coincide con quello di ricezione/registrazione –circolare 16/E/2013, paragrafo 2.3) - <b>NUMERO DOCUMENTO</b> : il numero attribuito dal cliente – consigliabile (ma non obbligatoria) una numerazione «ad hoc» - <b>CAMPO 2.1.6</b> («DatiFattureCollegate») estremi della fattura ricevuta (data e numero) e Identificativo Sdi, quando disponibile.
Trasmissione	entro il 15° giorno del mese successivo ricezione de documento
Registrazione	entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento

L'Agenzia delle Entrate ha più volte **confermato** che restano comunque in vigore gli adempimenti relativi alla **comunicazione INTRASTAT**.

**NUOVI CAMPI PER LA DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, sono stati specificati i campi specifici dove indicare i protocolli delle dichiarazioni d'intento, di seguito:

2.2.1.14 <Natura>	codice N3.5: "non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"
2.2.1.16.1 <TipoDato>	dicitura "INTENTO"

**2.2.1.16.2**  
**<RiferimentoTesto>**

protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo (es.  
08060120341234567-000001)

**2.2.1.16.4**  
**<RiferimentoData>**

data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il  
protocollo della dichiarazione d'intento

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti di un Sereno Natale.

"Mola Mia"

(Dott. Andrea Cortinovis)

